



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di bronzo al Valor Civile

Nr. 10701 di prot.

Itri, 17.07.2018

ORDINANZA N. 43

OGGETTO: Festa Patronale in onore di Maria SS.^{ma} della Civita - divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro o di alluminio.

IL SINDACO

Premesso che nelle giornate del 20, 21 e 22 luglio 2018 si svolgerà in questo Comune la tradizionale Festa Patronale in onore di Maria SS. della Civita che prevede un ricco programma di eventi culturali, musicali e fieristico;

Richiamato il Piano Sicurezza trasmesso in Questura di Latina in data 13.07.2018, avente ad oggetto la definizione di vari aspetti organizzativi inerenti il citato evento e l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, in occasione del quale è stato richiesto all'Amministrazione comunale l'adozione di un provvedimento di divieto di detenere su area pubblica, limitatamente alle zone interessate dall'evento, ogni bevanda contenuta in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;

Considerato che:

l'art. 54 comma 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

l'art. 54 c. 4 bis, così come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017 convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, dispone "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"

il D. M. 5 agosto 2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dispone:

art. 1 "Ai fini di cui all'art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

art. 2 "Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, il sindaco interviene per prevenire e contrastare:

- a) Le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti (...) i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
- b) Le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- c) Omissis;*
- d) Le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle ... di illecita occupazione di suolo pubblico;*
- e) I comportamenti che ... turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso l'accesso ad essi";*



Visti

- L'art. 3. Comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011, n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, (...), dell'ambiente, (...)";
- l'art. 31 della L. 22 dicembre 2011 n. 214, in base al quale: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)".

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento;

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità, il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento verrà preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e il D.M. 5 agosto 2008;
- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti nel territorio, sia a posto fisso che itinerante, nonché agli operatori commerciali in aree pubbliche presenti sul territorio in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Civita **per i giorni 20, 21 e 22 luglio 2018, il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro o di alluminio.**

Le violazioni delle disposizioni ordinatorie, sono punite ai sensi dell'art. 650 cp.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

DEMANDA

alle forze dell'ordine e al Comando Polizia Locale l'osservanza della presente Ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Avv. Antonio Fargiorgio